

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 128/34/2011**

### **Le Premesse**

Appello (RGA 7237/10) della sentenza n. 25/2/10 del 8/01/2010 depositata il 25/03/2010, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio, relativamente ad Avviso di accertamento n. 898010100414/2008 recante rettifica per € 79.532 del reddito dichiarato per l'anno di imposta 2005, oltre sanzioni ed interessi.

### **I Fatti**

- In data 8/01/2010 la Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio, Sez. n. 2, ha emesso la sentenza n. 25/2/10 depositata il 25/03/2010 di parziale accoglimento del ricorso presentato dal contribuente avverso l'avviso di accertamento n. 898010100414/2008 emesso dell'Agenzia delle Entrate Ufficio di Morbegno per accertamenti bancari a seguito di mancata congruità di studio di settore per IVA, Irpef, Irap, Addizionale Regionale, Addizionale Comunale, e per mancati versamenti INPS.
- Il 5/11/2010 il contribuente deposita presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Sondrio (prot. n. 2010057068 progr. n. 2010018125) e presso la Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio in data 16/11/2010 (prot. n. 182/10), atto di appello avverso la sentenza n. 25/2/2010 della CTP di Sondrio con contestuale istanza di trattazione in pubblica udienza e, copia presso la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in data 17/11/2010 (RGA n. 7237/10), in cui sostiene di aver tenuto conto dei versamenti di c/c contestati, nella determinazione del reddito dell'anno di imposta accertato, poiché il totale dei versamenti effettuati coincide quasi esattamente con il totale dei corrispettivi dichiarati (che sono superiori ai versamenti bancari); contesta la difficoltà a ricostruire a distanza di anni i movimenti finanziari effettuati, di conseguenza la presunzione fiscale a fondamento dell'accertamento deve essere logica e corrispondere alla comune esperienza, ovvero deve essere ricondotta al c.d. "buon senso" giuridico, ribadisce che gli importi versati sono inferiori a quanto dichiarato e non possono riferirsi ad "incassi in nero"; afferma che la CTP di Roma con Sent. n. 455/2010 chiarisce che non è necessaria la corrispondenza dei singoli incassi, come invece più volte eccepito dall'Ufficio, con i versamenti/prelevamenti in conto corrente; produce documentazione fiscale e registri IVA a giustificazione di versamenti/prelevamenti bancari. Pertanto, chiede l'annullamento della sentenza impugnata, l'annullamento dell'avviso di accertamento all'origine della sentenza impugnata; la riforma della sentenza n. 25/2/2010 della CTP di Sondrio; in subordine, la rideterminazione delle pretese erariali riconoscendo come giustificati e riconducibili a redditi dichiarati, i versamenti di cui ha fornito giustificazione nel presente atto di appello per € 30.388 e riconoscendo come giustificati i prelievi giustificati nel presente atto di appello per € 2.400; la trattazione in pubblica udienza con vittoria delle spese di giustizia.
- Il 25/11/2010 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Sondrio si costituisce in giudizio e deposita presso la Commissione Tributaria Regionale Lombardia (ric. C-4450) proprie controdeduzioni in cui contesta che se il contribuente sostiene la corrispondenza tra versamenti/prelevamenti e corrispettivi dichiarati, non si capisce il motivo per cui lo stesso ricorrente chieda il riconoscimento parziale di versamenti e prelevamenti allegati all'atto di appello; contesta la carenza di valore probatorio e l'incongruenza dei documenti prodotti con l'atto di appello per giustificare versamenti/prelevamenti, arrivando addirittura a cambiare versione rispetto a quella fornita all'Ufficio in sede di contraddittorio per l'accertamento con adesione; rileva la scarsità di argomentazioni proposte per superare la presunzione legale ex art. 32 DPR 600/73, poiché la Cassazione, con Sentenze nn. 25730/07, 10964/07, 9103/01, ha

sancito l'immediata ed automatica utilizzabilità per le rettifiche e gli accertamenti, sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini IVA nei confronti di un determinato soggetto, delle risultanze dei conti formalmente facenti capo al medesimo, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. Pertanto, chiede il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di giustizia.

La sentenza

La Commissione, esaminati gli atti di causa e la documentazione allegata, rilevato che:

i motivi esposti dall'appellante per la riforma della sentenza di 1° grado, sinteticamente riguardano:

- 1) Non coerente la decisione con il corpo della sentenza stessa;
- 2) Mancata decisione sulle richieste preliminari e definitive avanzate in ricorso. Inoltre, in subordine, essendo stati prodotti nuovi documenti, viene chiesta la rideterminazione degli importi accertati ritenendo giustificati: versamenti per € 30.388 e prelievi per € 2.400.

La sentenza di cui si discute, richiamato che:

l'avviso di accertamento muove da un rilievo di incongruità della posizione del ricorrente con riferimento agli studi di settore (lavoratore autonomo con attività di artigiano elettricista con reddito imponibile dichiarato pari a € 0 per l'anno di imposta 2005), ma che è stato integrato da un controllo finanziario condotto sui n° 3 conti correnti bancari del contribuente che ha evidenziato prelievi e versamenti ritenuti non giustificabili; l'inversione dell'onere della prova sul ricorrente che ha la possibilità e l'onere di fornire prove a confutazione di quanto assento dall'A.F.; a seguito di richiesta di accertamento con adesione, i contraddittori di cui ai verbali 28 ottobre, 3 e 19 novembre 2008 e 23 febbraio e 15 aprile 2009 non sono stati ritenuti idonei per contrastare i singoli rilievi evidenziati dall'A.F., se non limitatamente ad una operazione dell'entità di € 1000 in quanto, per la notevole parte residua, si limitava il ricorrente a sostenere che il totale dei versamenti bancari erano in sostanza uguali ai corrispettivi dichiarati, al lordo IVA; l'assenza di indicazioni analitiche di corrispondenza delle giustificazioni addotte con i rilievi mossi dall'A.F.;

Concludeva con accoglimento parziale del ricorso e la definizione del maggior reddito accertato in € 78.532.00.

L'A.F. nelle proprie controdeduzioni, incidentali mosse in Appello confuta: analiticamente le giustificazioni avanzate dal ricorrente sulle operazioni bancarie non riconosciute; il mancato superamento della presunzione legale dell'art. 32, primo comma DPR 600/1973 per cui gli accertamenti bancari operati trasferiscono sul contribuente l'onere della prova l'irrilevanza fiscale degli stessi, così come confermato dalla giurisprudenza circa l'assenza di necessità di dimostrazione dei requisiti della gravità, precisione e concordanza richiesti per le presunzioni semplici. Inoltre, l'A.F. evidenzia la contraddittorietà tra motivi principali d'appello posti dal ricorrente e il subordine di proposta di accoglimento di un minor reddito imponibile a seguito di ricostruzione, sempre in Appello, di operazioni bancarie di versamenti e prelievi.

La Commissione, richiamati gli art. 32/38/39/40/42 D.P.R. 600/1973 e la giurisprudenza della Corte di Cassazione nel merito della questione trattata, l'assenza di giustificazioni idonee e, collegata documentazione, atta a sovvertire le presunzioni dell'A.F., la corretta interpretazione dei comportamenti di entrambe le parti in giudizio, così come operata dai giudici di 1° grado, ritiene che l'Appello vada respinto e la parte ricorrente condannata al pagamento delle spese;

**P.Q.M.**

La Commissione respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in € 3.109,50 come da nota della A.F.